



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Prot. n. L957- 4405

Villa Lagarina, 13 maggio 2024

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE

RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA TENNIS SITO IN VIA SOLARI A VILLA LAGARINA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 38/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 di data 13 maggio 2024, avente ad oggetto *‘Atto di indirizzo al Segretario Comunale per l'attivazione delle procedure per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo da tennis ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021’* con la quale è stato dichiarato l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 ad un intervento di riqualificazione e/o rifunionalizzazione dell'impianto sportivo di Via Solari in Villa Lagarina;

Visto il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza e per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*);

Considerato che l'art. 5 (*Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro*) dello stesso D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 prevede che *‘Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni’*;

Dato atto che il successivo articolo 6 co. 1 prevede inoltre che *‘L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive’*;

Considerato che il comune di Villa Lagarina è proprietario dell'impianto sportivo sito in via Solari a Villa Lagarina vocato all'esercizio dell'attività sportiva del tennis (d'ora in poi semplicemente *‘impianto’*) costituito da n. 2 campi da tennis in sintetico, da n. 1 locale spogliatoio con annessi

1



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

servizi e da servizi esterni come da planimetria stato dei luoghi allegata al presente avviso. L'impianto necessita di interventi di riqualificazione oltre che di gestione successiva dello stesso al fine di rivitalizzare la pratica sportiva unitamente alla creazione di un centro di aggregazione sociale a favore dei giovani e della cittadinanza;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 al fine di riqualificare e valorizzare l'impianto, attraverso una forma speciale di partenariato pubblico-privato con i soggetti del mondo dello Sport, che rappresenta un'attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione;

E' interesse del Comune di Villa Lagarina procedere per il raggiungimento delle finalità sopra espresse all'affidamento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 della gestione dell'impianto, previa riqualificazione, per un periodo non inferiore ad anni 5;

INVITA

I soggetti aventi i requisiti di partecipazione sotto specificati, a presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica, unitamente ad un piano economico-finanziaria, per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione gratuita, con la previsione di un utilizzo finalizzato a favorire l'aggregazione sociale dell'impianto sportivo di Via Solari in Villa Lagarina secondo quanto disciplinato del presente avviso.

2

1. STATO ATTUALE E PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE

Si precisa che ad oggi l'impianto è destinato esclusivamente alla pratica della disciplina sportiva del tennis.

Del complesso fanno parte dei locali che possono essere destinati ad ospitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar).

Sono ammissibili interventi riguardanti attività di ammodernamento e/o riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di tutto l'impianto comprensivo dei locali potenzialmente destinati ad ospitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, sufficienti a garantire un adeguato espletamento unicamente della pratica sportiva del **tennis e del pickleball**.

Non sono pertanto ammesse proposte di interventi riguardanti attività sportive diverse dalle precedenti indicate. Per maggior chiarezza, non sono ammessi interventi di riconversione dell'impianto attuale in impianto per il gioco del paddle.

La concessione comporta la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, l'esecuzione dei lavori e la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

giovanile come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 tassativamente secondo le modalità e i criteri previsti dalla legge citata.

Chiarimenti in merito all'opzione relativa alla gestione dei locali annessi all'impianto sportivo con apertura attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 l'amministrazione affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto sportivo per la pratica sportiva del tennis e del pickleball.

Esulando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle finalità di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, il soggetto aggiudicatario della concessione può formulare opzione per l'esercizio anche di quest'ultima attività.

A tal fine in sede di presentazione dell'offerta il partecipante sarà chiamato a dichiarare se intende svolgere altresì l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (avendone i requisiti speciali indicati al punto 5) addivenendo ad una sottoscrizione, contestuale alla concessione, di apposito contratto di locazione con il Comune al canone mensile determinato dal rialzo offerto in sede di gara rispetto alla base d'asta fissata in €. 150,00.= (IVA ESCLUSA).

Diversamente i locali oggetto di ristrutturazione potranno essere utilizzati dal concessionario per le attività strumentali a quelle della mera attività sportiva richiesta (es.: ufficio, spogliatoio, magazzino).

Il concessionario, in ogni caso ed indipendentemente dall'opzione, è tenuto a garantire l'apertura al pubblico dei servizi igienici presenti nell'impianto rigenerizzato con accesso diretto dall'esterno, e relativa pulizia, nel periodo 1 aprile – 31 ottobre.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle proposte progettuali non vincolano in alcun modo il Comune di Villa Lagarina e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei proponenti.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Villa Lagarina, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente Avviso. E' fatta salva la facoltà del Comune di Villa Lagarina di non procedere all'affidamento nonché di operare autonomamente interventi di valorizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto o parti dello stesso, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti o situazioni giuridiche di alcun tipo, compresi eventuali risarcimenti di sorta.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 possono presentare domanda i seguenti soggetti giuridici, anche in forma associata:

- ✓ **le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgano senza scopo di lucro attività sportiva** in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 2.1 e 2.2.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo di Associazioni o Società Sportive, sia la capogruppo mandataria, sia i mandanti dovranno essere tutte Associazioni o Società Sportive anch'esse affiliate ad un Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un ente di Promozione Sportiva che svolgano senza scopo di lucro attività sportiva.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in caso di partecipazione di soggetti raggruppati, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa procedura in raggruppamento o consorzio ordinario comporta l'esclusione degli stessi.

2.1 - Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

In particolare sono cause di esclusione e pertanto non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano le seguenti cause di esclusione:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (causa di esclusione automatica);
- le cause di esclusione di cui all'art. 95 D.Lgs. n. 36/2023 (causa di esclusione da accertarsi previo contraddittorio con il soggetto partecipante);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi in ulteriori divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le Associazioni e Società sportive aderenti alla manifestazione d'interesse devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

- ✓ Non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi comunali, anche da parte di altri Enti pubblici, per fatti addebitabili al gestore;
- ✓ Non avere debito con il Comune di Villa Lagarina a qualsiasi titolo. Le Associazioni e Società sportive che si trovino in situazione di irregolarità nei confronti del Comune di Villa Lagarina, possono partecipare a condizione che, prima della sottoscrizione del contratto, risultino sanate eventuali posizioni debitorie;



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- ✓ Perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative o sociali in ambito sportivo;
- ✓ Essere a conoscenza del fatto che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Villa Lagarina, che sarà libero di seguire altre procedure per l'affidamento della concessione in uso degli impianti sportivi, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

5

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'istanza di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per maggior chiarezza si riportano i testi delle citate normative per quanto di competenza della presente procedura

6

Artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

7



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

Art. 67 D.Lgs. 159/2011

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

8



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- b)(...);
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d)(...)
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) (...);
h) (...);
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. (...).
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. (...).
7. (...).
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

Art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

9

2.2 - Requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e capacità tecnico-professionali ai fini della gestione) - mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso altresì dei requisiti di ordine speciale di seguito elencati e finalizzati a verificare il possesso di idonee capacità di ordine economico-finanziaria per l'esecuzione dei lavori di progetto e di idonee capacità tecnico-professionali ai fini della successiva gestione dell'impianto.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esecuzione dei lavori e di capacità tecnico-professionali per la gestione del servizio.

Si specifica che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.12 i requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti **qualora i lavori previsti siano pari o superiori a € 150.000.=:**

Avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto dall'art. 100 e allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati. La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art.100 e allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, rilasciate da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.

3. INDICAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata dal concessionario nel rispetto delle norme del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 38/2021.

Qualora necessitato dalla progettazione presentata potranno essere rilasciati permessi di costruire in deroga agli indici edilizi previsti dal vigente P.R.G. in quanto opera classificata come di interesse pubblico.

4. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano.

Non è ammessa, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

I progettisti "indicati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

5. INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON OPZIONE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In relazione alle attività connesse alla gestione dell'impianto sportivo, il concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iscriversi nel registro tenuto dalla CCIAA per lo svolgimento delle attività per le quali detto adempimento sia richiesto.

Qualora nell'offerta progettuale proposta il concorrente abbia optato anche per l'apertura e gestione di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso deve altresì essere in possesso dei **requisiti morali e professionali** previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*), che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. che qui si riportano in appresso.

11

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

-a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

-a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

12

6. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 la durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere aumentati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in condizioni operative.

Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario. Il PEF da produrre allegato al progetto proposto, dovrà pertanto riferirsi ad un arco temporale di almeno anni cinque.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, l'impianto sarà affidato direttamente e gratuitamente, ai sensi e nel rispetto della ratio della norma che sottende il presente Avviso. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione, salvo che il concessionario si trattienga le entrate derivanti dalle tariffe d'uso dell'impianti come indicate nell'allegato 2.

In considerazione dell'interesse pubblico e sociale che tale impianto riveste ed al perseguimento dei fini sottesi al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, le tariffe d'utilizzo degli impianti sono predeterminate dal Comune.

Ai fini della presente procedura ad evidenza pubblica, si intende pertanto traslato sul concessionario l'intero rischio operativo ed economico, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi relativi alla riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo (personale, collaboratori esterni, utenze, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, altre spese di gestione, ecc).

Qualora in sede di offerta progettuale sia inclusa la volontà di esercitare anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i costi operativi ed economici relativi a tale attività (ottenimento delle licenze/autorizzazioni, canone di locazione, personale, collaboratori esterni, utenze, materiali di consumo, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, altre spese di gestione, oneri derivanti dall'obbligo di apertura al pubblico dei servizi igienici con accesso diretto dall'esterno e relativa pulizia, assicurazione ecc).

Gli obblighi e le modalità operative inerenti alla riqualificazione e successiva gestione sono meglio definiti nello schema di convenzione allegato (Allegato 3), che dovrà essere sottoscritto dai concorrenti per accettazione.

13

8. SOPRALLUGO OBBLIGATORIO PREVENTIVO

In ragione della specificità e finalità del presente bando, i concorrenti sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare un sopralluogo preventivo nell'impianto oggetto della proposta progettuale, prendendo visione dello stesso, degli accessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla proposta progettuale.

A tale scopo – pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà concordare la visita in loco entro **venerdì 28 giugno 2024 ore 12,00** con l'Area Tecnica e Territorio del Comune di Villa Lagarina la quale, al termine del sopralluogo rilascerà apposita attestazione da inserire nel plico di gara.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 da interpretarsi alla luce dell'intervenuta entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e dei relativi livelli di progettazione ivi previsti e disciplinati, deve comprendere:

- a. PFTE, progetto di fattibilità tecnico economica, sottoscritto sia del legale rappresentante dell'Associazione/società sportiva che dal tecnico incaricato che comprenda necessariamente:
 1. Relazione sulle attività che illustri le modalità di gestione dell'impianto, finalizzate anche a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, nonché tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 13. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 10 pagine, con carattere "times new roman" – dimensione 12, interlinea 1,5. Della eventuale parte eccedente non si terrà conto in sede di valutazione. In particolare nella relazione dovranno essere approfonditi i seguenti punti:
 - ✓ Descrizione delle attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - ✓ Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, centri di aggregazione, associazioni, ecc.);
 - ✓ Riserva di utilizzo dell'impianto da parte dei residenti nel Comune di Villa Lagarina in orario accessibile;
 - ✓ Innovatività delle scelte gestionali, volte a garantire la massima attrattività dell'impianto;
 2. Computo metrico estimativo calcolato sulla base del prezzario della Provincia Autonoma di Trento vigente;
 3. Elaborati grafici quotati (stato di fatto – progetto – comparazioni) in scala adeguata;
 4. Cronoprogramma dei lavori;
 5. Quadro Economico;
- b. Piano delle manutenzioni dell'intero impianto per tutta la durata prevista;
- c. Piano di Fattibilità Economico Finanziaria, redatto e sottoscritto da idonea figura professionale iscritta all'Albo dei Ragionieri, dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili sulla base degli interventi di riqualificazione proposti che indichi l'importo delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento e dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione.

14



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Eventuale in caso di opzione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

- d. Relazione inerente le modalità di gestione dell'attività commerciale (se con personale proprio oppure mediante sistemi di distribuzione automatica), orari di apertura, eventuale programma di attività connesse e riqualificazione degli spazi.

10. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali come definite al precedente punto 9 dovranno pervenire al Comune di Villa Lagarina entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno venerdì 12 luglio 2024**, in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura al Servizio Segreteria Generale Personale e Organizzazione del Comune di Villa Lagarina al seguente indirizzo:

“Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN)”

Secondo le seguenti modalità:

1. CONSEGNA A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO negli orari di apertura al pubblico;
2. CONSEGNA A MEZZO CORRIERE;
3. INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R e/o A MEZZO POSTAPEC al seguente account: villalagarina@legalmail.it. In quest'ultimo caso l'invio deve provenire da account di PEC intestato all'Associazione o società sportiva proponente.

15

AVVERTENZA IN CASO DI SPEDIZIONE DEL PLICO A MEZZO POSTA O CORRIERE

In caso di recapito del plico utilizzando il mezzo postale e/o corriere, lo stesso deve in ogni caso arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata ovvero **entro le ore 12:00 di venerdì 12 luglio 2024**.

A tal fine pertanto sarà influente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico.

Ogni rischio derivante da ritardi nel servizio postale e/o del corriere restano in capo al proponente.

Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto della presente procedura. Tale plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura **“PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SOLARI”**.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere all'interno n.2 (due) buste, a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura:



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- **BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA;**
- **(EVENTUALE) BUSTA C – RELAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA (ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE);**

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ben chiusa e recante la scritta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione redatta preferibilmente su modello allegato 4 (Allegato A), sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante;
- b) Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;
- d) Certificato di attribuzione del C.F. o P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- e) Dichiarazione dei progettisti a corredo della domanda di partecipazione, redatto preferibilmente su modello allegato 5 (Allegato B);
- f) Copia del verbale/attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo rilasciata dall'Area Tecnica e del Territorio del Comune di Villa Lagarina, a seguito dell'avvenuto sopralluogo;
- g) Schema di convenzione sottoscritto per accettazione;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'Associazione/Società Sportiva partecipante:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

Nel caso di raggruppamenti costituendi, ogni soggetto del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere l'istanza Allegato A e produrre gli allegati da c) a g). Potrà essere allegato un unico verbale di sopralluogo (di cui al punto f).

Nel caso di raggruppamenti costituiti, il capofila del raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere la domanda di partecipazione di cui al punto a). Ogni soggetto giuridico che compone

16



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

il raggruppamento temporaneo dovrà produrre i documenti da c) a g). Inoltre dovrà essere inserito nella **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo, dal quale si dovrà evincere con chiarezza il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale con funzioni di rappresentanza, designato come capogruppo e qualificato come mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto dei mandanti del raggruppamento temporaneo.

Durante il periodo di gestione dell'impianto sportivo, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'idoneo atto presentato in sede di offerta. La proposta progettuale dei concorrenti temporaneamente raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione comunale.

BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA;

La BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE TECNICA, ben chiusa e recante la scritta:

DOCUMENTAZIONE TECNICA, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. **Progetto di fattibilità tecnico-economica** comprendente la documentazione indicata al precedente punto 9. N.B. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere presentato su supporto magnetico in formato.pdfA firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal progettista.
2. **Piano di fattibilità economico-finanziaria**
3. **Piano delle manutenzioni dell'intero impianto per tutta la durata prevista;**

17

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta anche da tecnico abilitato

10.1 – Soccorso istruttorio

Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai partecipanti in base alla legge o al presente Avviso, il Comune di Villa Lagarina comunica agli stessi l'irregolarità rilevata e assegna a propria discrezione un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, in analogia e con le modalità previste dall'istituto del soccorso istruttorio *ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023*.

BUSTA C) - - RELAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA (ATTIVITA' DI



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legaimail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE):

La BUSTA C) – RELAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA, ben chiusa e recante la scritta: DOCUMENTAZIONE BAR, deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. Relazione sulle attività che illustri le modalità di gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, finalizzate anche a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, nonché tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 13. La relazione dovrà essere sviluppata nel suo contenuto in un massimo di 5 pagine, con carattere "times new roman" – dimensione 12, interlinea 1,5. Della eventuale parte eccedente non si terrà conto in sede di valutazione. In particolare nella relazione dovranno essere approfonditi i seguenti punti:
 - ✓ Descrizione delle modalità di gestione dell'attività (se con personale proprio – in economia – oppure mediante affido a terzi, ovvero con sistemi di distribuzione automatica)
 - ✓ Descrizione di attività a favore della socialità e coinvolgimento dei fruitori del contiguo parco pubblico, anche in favore della maggiore attrattività dell'impianto;
 - ✓ Orari di apertura al pubblico;
2. Offerta economica al rialzo per la locazione dei locali destinati ad attività commerciale sulla base d'asta del canone mensile fissato in €. 150,00.= (IVA ESCLUSA).

18

AVVERTENZE IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

l'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta l'apposita marca da bollo nei termini di legge

11. PROCEDURA DI GARA

Il **giorno lunedì 15 luglio 2024 ad ore 9,00** presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina ubicato al primo piano della sede comunale, scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente punto 10 del presente bando, il Responsabile del Procedimento, in seduta aperta al pubblico procede alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre i plichi contenenti l'offerta tecnica restano chiusi, e precisamente a:

- 1) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- 2) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- 3) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10.1;
- 4) Ammettere i concorrenti alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte progettuali;
- 5) Apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica ai fini del controllo della completezza degli elaborati;
- 6) Sospensione della procedura e trasmissione dell'offerta tecnica all'apposita commissione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Valutazione dell'offerta tecnica

La commissione tecnica, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso al paragrafo 13.

A conclusione della valutazione la commissione trasmette al Responsabile del Procedimento l'esito delle attività svolte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

19

12. VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione dell'offerta avverrà a cura di una Commissione tecnica appositamente nominata che valuterà la proposta progettuale fino ad un massimo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi pesi/punteggi massimi attribuibili, come di seguito specificati, sulla base dell'offerta presentata.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione tecnica.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i **“Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto

- a) **Progetto di fattibilità tecnico-economica: Valutazione fino a 55 punti;**
- b) **Piano di fattibilità economico finanziaria**, da cui si evinca la sostenibilità economica dell’intervento proposto, alla luce dei costi di gestione, delle entrate e degli oneri accessori, in rapporto alla durata della concessione. **Valutazione fino a 20 punti;**
- c) **Relazione sulle attività** che illustri le modalità di gestione dell’impianto, finalizzate anche a favorire l’aggregazione sociale e giovanile e l’innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell’impianto. **Valutazione fino a 20 punti;**
- d) **Cronoprogramma interventi**: Minor tempo di esecuzione proporzionato all’entità dei lavori: **Valutazione fino a 5 punti;**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Progetto di fattibilità tecnico-economica	55	A1	Migliore definizione della riconversione degli spazi attualmente occupati dal campo da tennis	20		
			A2	A.2.1 Requisiti energetici e di salubrità	5		
				A.2.2 Creazione di spazi e servizi per la piena accessibilità	5		
			A3	Ulteriori idee progettuali ritenute migliorative	10		
B	Progetto di fattibilità tecnico-economica	20	B1	Coerenza, equilibrio e sostenibilità del piano economico finanziario	15		
			B2	Importo lavori e incremento del valore immobile		10	
C	Relazione sulle attività	20	C1	C.1.1. Attività a favore delle scuole, dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani	10		
				C.1.2. Eventuali accordi e/o altre forme di partenariato per la gestione integrata con altri soggetti del territorio (gruppi sportivi, associazioni, ecc.)		2	

20



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

				C.1.3. Svolgimento delle attività anche nel periodo invernale previo montaggio di adeguati sistemi di copertura previamente autorizzati dal Comune		10	
				C.1.4. Esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande			8
D	Cronoprogramma dei lavori	5	D1	D.1. Minor tempo di esecuzione proporzionato all'entità dei lavori proposti		5	
TOTALE		100			65	27	8

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a **55 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

13. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione tecnica sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa

21





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

In particolare a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell’offerta (a);

$\sum_n$ = sommatoria.

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

utilizzando quale sistema per l’individuazione di $V(a)_i$ la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per l’attribuzione del punteggio agli elementi ai quali è assegnato un **punteggio quantitativo** nella colonna “Q” della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche, di cui ai criteri discrezionali, proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione tecnica peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. La Commissione tecnica, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Per ciascuna offerta si sommano i valori dei punteggi ottenuti in ogni criterio dell'offerta tecnica, la cui somma non supererà il valore 100. La vincitrice sarà quella pari a 100 o che più si avvicina a 100.

Eventuale

METODO DI CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nel caso in cui il concorrente opti in sede della presente gara anche per l'esercizio di attività commerciale, il canone di locazione dei locali adibiti a tale attività sarà determinato dal massimo rialzo offerto rispetto alla base d'asta quantificata in mensili €. 150,00.= (IVA ESCLUSA)

Il contenuto di cui alla Busta C, con particolare riferimento alla relazione descrittiva dell'attività, non sarà oggetto di attribuzione di alcun punteggio, ma gli impegni esposti costituiranno vincolo ai fini del successivo contratto di gestione dell'impianto.

CHIARIMENTI

Si chiarisce che l'aggiudicazione verrà effettuata sulla base della valutazione della sola proposta progettuale di riqualificazione e rigenerizzazione dell'impianto e che l'eventuale contenuto della busta C, avrà valore ai soli fini economici.

Lo stesso contenuto della busta C verrà considerato solo ed esclusivamente a seguito del superamento della soglia minima di sbarramento per la valutazione dell'offerta progettuale contenuta nelle buste A e B e pari a punti 55.

14. CONCLUSIONE DEI LAVORI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INTERESSE PUBBLICO.

Il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, provvederà ad approvare la graduatoria delle offerte ammesse.

Successivamente la Giunta comunale provvederà a riconoscere l'interesse pubblico del progetto che ha ottenuto il maggior punteggio e ad approvare il progetto medesimo. In sede di approvazione del progetto, la Giunta potrà formulare indirizzi e indicazioni a cui l'aggiudicatario dovrà attenersi nella stesura del progetto esecutivo.

23





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida direttamente e gratuitamente, fatto salvo quanto incassato dal gestore per le tariffe d'uso e ad eccezione dell'eventuale pagamento del canone di locazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora opzionata in sede di gara dal concorrente, nella misura derivante dal maggior rialzo offerto dal concorrente stesso rispetto alla base d'asta fissata in mensili € 150,00.= IVA esclusa, previa verifica dei requisiti dichiarati, l'Impianto Sportivo alla società o associazione sportiva che lo ha presentato per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Resta fermo che:

- l'Impianto Sportivo rimane di proprietà comunale;
- alla scadenza del periodo di gestione, l'affidamento si risolve di diritto, automaticamente, senza necessità di previa disdetta da parte del Comune di Villa Lagarina, con il conseguente rientro dell'Impianto Sportivo nella piena disponibilità dello stesso Comune, senza oneri per quest'ultimo;
- La totalità delle opere realizzate e previste dai progetti esecutivi e architettonici rimarranno, a conclusione del periodo di assegnazione di esclusiva proprietà del Comune di Villa Lagarina senza riconoscere nessun indennizzo e/o risarcimento al soggetto esecutore;
- Per le opere oggetto di realizzazione dovranno essere rilasciate idonee certificazioni per quanto riguarda la correttezza di esecuzione degli interventi e dei materiali utilizzati;
- Le opere da realizzarsi previste in progetto dovranno rispettare la totalità delle normative urbanistiche, di sicurezza e specifiche di settore vigenti in materia;
- Il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare l'Impianto sportivo per organizzare delle manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico.

24

15. GARANZIE

Per la presentazione della proposta non sono richieste garanzie o cauzioni.

La garanzia sarà richiesta all'atto della stipula della convenzione e dovrà consistere in una "garanzia definitiva", sotto forma di Fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dello stesso impianto.

La garanzia fideiussoria dovrà riportare, le seguenti condizioni:

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, II comma, del Codice Civile;



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
- inopponibilità al Comune del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per garanzia prestata da parte del debitore principale;
- espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 90° giorno successivo alla cessazione del rapporto concessorio;

Non saranno accettate polizze che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La garanzia deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

25

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai fini della stipula della convenzione, l'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione dell'impianto sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di Villa Lagarina da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo dovrà produrre idonea polizza assicurativa per un massimale adeguato all'atto della stipula della convenzione.

17. STIPULA DELLA CONVENZIONE

Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, l'aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione della convenzione (comprensiva dell'eventuale locazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora opzionata) nella forma dell'atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, attuativa dell'iniziativa e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che tale



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del possesso dei requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione dell'atto.

Il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro il termine indicato in sede di proposta, nonché a fornire al Comune di Villa Lagarina la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie.

Il contraente si impegna, altresì, ad avviare la gestione dell'impianto sportivo entro il termine indicato in sede di proposta.

18. OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA

L'associazione/società sportiva che risulterà aggiudicataria, con riferimento all'oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 8 aprile 2021 e successivamente aggiornato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 122 del 30 novembre 2022.

A tal fine si invita a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>, invitando contestualmente a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Si avvisa che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione della convenzione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Villa

26



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Lagarina fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN), tel. 0464.494222 e-mail: info@comune.villalagarina.tn.it - pec: villalagarina@legalmail.it.

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni Festi, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano le finalità del trattamento:

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare, per la gara di affidamento in concessione in locazione di beni immobili del patrimonio comunale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali

27



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”,

per i dati appartenenti alle “categorie particolari”, dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:

chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.

28

20. NORME FINALI

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di proposte progettuali per favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Le proposte progettuali che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Villa Lagarina, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota la disponibilità all'affidamento dell'impianto sportivo e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli all'affidamento, né per i partecipanti né per il Comune.

Il Comune di Villa Lagarina si riserva inoltre la facoltà di non concludere e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Ulteriori informazioni in merito alle finalità e oggetto del presente avviso possono essere rivolte mediante invio di apposita richiesta di informazioni al Responsabile del Procedimento individuato nel Segretario Comunale dott. Carlo Alberto Incapo esclusivamente via mail al seguente account: segretario@comune.villalagarina.tn.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno venerdì 28 giugno 2024.**

Le richieste di informazioni e relativi chiarimenti saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-ambito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/RIQUALIFICAZIONE-E-GESTIONE-IMPIANTO-SPORTIVO-DA-TENNIS>

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Alberto Incapo

*Firmato digitalmente



(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

29

Allegati:

- 1) Planimetria e foto stato luoghi
- 2) Tariffe d'utilizzo dell'impianto
- 3) Schema di convenzione
- 4) Domanda di partecipazione Modello Allegato A
- 5) Dichiarazione progettisti Modello Allegato B
- 6) Opzione offerta economica bar



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229

